

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2023, n. 1672

Approvazione delle modifiche alle “Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2024/25 in attuazione dell’art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall’art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022” di cui alla DGR n. 1136 del 08/08/2023.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.

Visto:

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*.
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l’articolo 25.
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”*, e, in particolare, l’articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei “Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti”.
- Il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 ottobre 2007, recante *“Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.
- Il DPR 29 ottobre 2012, n. 263, contenente la disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali.
- L’art. 21 della L. n. 59/1997.
- L’art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998.
- L’art. 2 del DPR n. 233/1998, in attuazione dell’art. 21 della L. n. 59/1997.
- La Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii. *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”*, la quale ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio.
- L’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* e, in particolare, il comma 4-quinquies introdotto dall’art. 3 del DL n. 154 del 07/10/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 04/12/2008.
- L’art. 19, comma 5, della Legge n. 111 del 15/07/2011, come modificato dall’art. 4 comma 69 della L. 183/2011 e, successivamente, dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), il quale prevede che il procedimento di dimensionamento scolastico è finalizzato a programmare l’assetto delle istituzioni scolastiche, nonché l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche regionali sulla base dei Piani provinciali.

Premesso che l’art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 delega *“ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, [...] alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)”*.

L’art. 2 del DPR n. 233/1998, in attuazione dell’art. 21 della L. n. 59/1997, prevede che *“l’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa”*.

La L.R. 24/2000, nel recepire le funzioni delegate dal D.Lgs. 112/1998 in materia di istruzione, all'art. 25 lett. e) ha fornito ulteriori indicazioni, specificando che la *“la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti la programmazione regionale, nei limiti delle risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali”*.

La Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii. *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”* ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio.

La Regione, pertanto, esercita la propria competenza programmatica dalle citate norme, attraverso: i) la predisposizione delle *Linee di indirizzo*, contenenti i criteri e tutti gli strumenti per la definizione, nell'ambito del procedimento di dimensionamento, dell'assetto scolastico e dell'offerta formativa; ii) la messa a disposizione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento del necessario supporto per la concertazione e collaborazione interistituzionale, di tutte le informazioni necessarie a compiere le valutazioni di competenza, degli strumenti per semplificare e agevolare il procedimento; iii) l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento.

L'art. 1, commi 557 e 558, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), ha modificato l'art. 19 del D.L. n. 98 del 2011, conv. L. n. 111 del 2011 (cfr. Appendice alle presenti *Linee di indirizzo*), riformato la materia e superato l'impostazione dei parametri dimensionali.

In data 28 febbraio 2023 è stato presentato ricorso per legittimità costituzionale (Reg. Ric. n. 7 del 2023, Parte 1, pubbl. su G.U. del 22/03/2023 n. 12) contro il Presidente Del Consiglio Dei Ministri, mostrando come le disposizioni legislative statali, per quanto adottate dallo Stato in una materia di propria competenza legislativa esclusiva, debbano ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione di importanti norme costituzionali sostantive, in via diretta ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, conformando in modo profondo e pervasivo le competenze regionali in materia di istruzione, sia di tipo legislativo sia amministrativo, competenze che la Regione si troverà costretta a esercitare in modo contrario alla Costituzione, in tal modo subendo una lesione indiretta delle proprie attribuzioni costituzionali. Il ricorso mostra, inoltre, che la norma, proprio in quanto in grado di determinare autentici pregiudizi incidenti sulle funzioni legislative e amministrative regionali in tema di istruzione, può arrecare anche lesioni dirette delle prerogative costituzionali della Regione, determinando altresì una chiara violazione del principio di leale collaborazione. L'udienza pubblica per il ricorso è stata fissata per il 21/11/2023.

Ad ogni buon conto, essendo vigente la norma impugnata, è necessario procedere con l'attuazione della norma, nelle more della sentenza della Corte Costituzionale.

Con Decreto Interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 557, sono stati definiti i criteri di ripartizione e distribuzione fra le regioni del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSG, con i seguenti coefficienti:

- per l'anno scolastico 2024-2025: **961**
- per l'anno scolastico 2025-2026: 949
- per l'anno scolastico 2026-2027: 938

determinando per la Puglia, come riportato nella tabella di cui all'art 2, comma 2, il seguente contingente:

- per l'anno scolastico 2024-2025: **569**;
- per l'anno scolastico 2025-2026: 565;
- per l'anno scolastico 2026-2027: 557.

Con contenzioso n. 987-23-CP la Regione ha presentato ricorso al TAR - Roma per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a., del citato Decreto Interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023.

L'udienza per la discussione del merito della richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale è stata fissata per il 21/11/2023, ossia nello stesso giorno stabilito per la seduta della Corte costituzionale.

Considerato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1136 del 08/08/2023 state approvate le “*Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*”, le quali stabiliscono, tra l'altro, che la Giunta Regionale approvi il *Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022* **entro il 30/11/2023**.

L'art. 19, comma 5-quater (introdotto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, prevede che “*le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto [...], provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni*”.

Alla luce dell'incertezza normativa determinata dalla pendenza dei suddetti ricorsi proposti alla Corte Costituzionale e al TAR Lazio, si ritiene di dover differire, ai sensi di quanto previsto all'art. 19, comma 5-quater (introdotto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, al **31 dicembre 2023** il termine per l'approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*.

Ciò premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie, **si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per** modificare le citate *Linee di indirizzo*, approvate con DGR n. 1136 del 08/08/2023, prevedendo il differimento al 31 dicembre 2023 del termine, riportato nel paragrafo n. 5 delle medesime *Linee di indirizzo*, per l'approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico*, in conformità a quanto previsto all'art. 19, comma 5-quater (introdotto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Richiamate:

- la DGR n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- la DGR n. 938 del 03/07/2023 del Registro delle deliberazioni recante DGR n. 302/2022 “*Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*”. Revisione degli allegati.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

l'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:

1. **DI APPROVARE** la modifica delle *“Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022”*, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1136 del 08/08/2023, prevedendo il differimento al **31 dicembre 2023** del termine, riportato nel paragrafo n. 5 delle medesime *Linee di indirizzo*, per l'approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico*, in conformità a quanto previsto all'art. 19, comma 5-quater (introdotto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.
2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per le notifiche di competenza, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari.
3. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO “Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa”
(arch. Rocco Pastore)

La Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio
(ing. Barbara Loconsole)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione
(avv. Silvia Pellegrini)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente:

L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione
(prof. Sebastiano LEO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** la modifica delle *“Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2024/25 in attuazione dell’art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall’art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022”*, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1136 del 08/08/2023, prevedendo il differimento al **31 dicembre 2023** del termine, riportato nel paragrafo n. 5 delle medesime *Linee di indirizzo*, per l’approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico*, in conformità a quanto previsto all’art. 19, comma 5-quater (introdotto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.
2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per le notifiche di competenza, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari.
3. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO